



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CICLISTICHE E PODISTICHE SU STRADA IN TRENTINO

Premessa

Il presente documento, adottato a seguito di un positivo confronto fra le diverse componenti istituzionali impegnate nella gestione amministrativa e organizzativa delle manifestazioni su strada ed elaborato grazie al prezioso contributo fornito dalla Sezione di Polizia Stradale di Trento, è stato redatto sulla base di quanto emerso dal dialogo e dalla collaborazione fra gli stessi Enti nel corso delle rispettive attività amministrative, in occasione del rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle citate iniziative.

Attraverso le Linee Guida si intende favorire il corretto equilibrio tra la domanda di promozione sportiva e i diritti degli utenti della strada, a tutela della sicurezza pubblica.

Il seguente articolato non ha pretesa di esaustività rispetto alle tante delicate tematiche poste dall'organizzazione delle manifestazioni su strada, ma vuole costituire un ulteriore tassello nel comune percorso mirato alla condivisione delle esperienze e al corretto temperamento delle diverse esigenze.

Alla luce di questi obiettivi condivisi, le presenti note interpretative andranno intese, applicate e interpretate.

§1 - Giornate e orari delle manifestazioni

La scelta delle giornate di svolgimento delle manifestazioni sportive dovrebbe orientarsi principalmente su date e/o orari nei quali si possano presumere minori disagi per la circolazione veicolare ordinaria.

A tal fine, occorre tenere in considerazione, a mero titolo esemplificativo:

- le ricorrenze in cui è solita verificarsi un'intensificazione del flusso veicolare (es.: Ferragosto, Festività Pasquali e Natalizie, giornate da "bollino rosso o nero", ecc.);
- l'eventuale contestualità con le date già individuate per le consultazioni elettorali o referendarie, in occasione delle quali è necessario assicurare l'agevole raggiungimento dei seggi elettorali;
- per i giorni feriali, gli orari stimati di maggiore transito da e per i luoghi di lavoro;
- la contestualità di altre manifestazioni o iniziative concomitanti, che si prevede possano determinare un'intensificazione del traffico sulla restante rete viaria della provincia o parte di essa e, in particolare, sulle strade interessate dal percorso della gara che si intende organizzare e/o sulla viabilità alternativa prevista. In tali casi, risulta fondamentale il preventivo confronto con le istituzioni preposte al rilascio delle autorizzazioni e con le competenti polizie locali.



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

§2 - Luogo delle manifestazioni

La scelta del percorso viario delle manifestazioni sportive, quando non condizionata da particolari obiettivi sportivi e agonistici, dovrebbe riguardare strade per le quali si stimino minori i disagi per la circolazione veicolare ordinaria e per gli stessi partecipanti, nonché ricadere preferibilmente su arterie stradali non interessate dalla circolazione dei veicoli di emergenza o da grandi volumi di traffico commerciale, ovvero su luoghi non immediatamente interferenti con - ad esempio - ospedali, istituti scolastici, ecc....

In relazione a tale ultimo aspetto e tenuto conto delle caratteristiche della manifestazione, appare quindi opportuno che l'Ente organizzatore consulti sempre preventivamente le Istituzioni e gli Uffici competenti.

A tal fine, dovrebbero tenersi in considerazione, a mero titolo esemplificativo:

- la predetta concomitanza di altri eventi già programmati o di rilevante interesse pubblico, sociale o sportivo, ricadenti anche parzialmente sul percorso della gara che s'intende organizzare o anche su aree diverse, ma interferenti in termini di viabilità;
- la sicurezza del percorso, atteso che, per i partecipanti alla gara, i pericoli sul percorso possono essere determinati da diversi fattori, quali - ad esempio - l'inidoneità del manto stradale, la presenza di intersezioni (anche secondarie e non caratterizzate da traffico veicolare sostenuto) non adeguatamente segnalate, la presenza di ostacoli e insidie sia naturali, sia artificiali;
- l'importanza dell'arteria stradale individuata per la regolare viabilità provinciale ed extraprovinciale;
- la possibilità di determinare un'idonea viabilità alternativa.

Per le gare podistiche, laddove possibile, la scelta del percorso di gara dovrebbe privilegiare luoghi esterni alla viabilità carrabile (es: itinerari ciclopedonali, parchi, ecc.).

§2.1 - Sopralluogo congiunto e tempestivo del percorso

Anche per la scelta del luogo della manifestazione, laddove vi siano dubbi circa l'idoneità del percorso, è fondamentale il preventivo confronto con le Istituzioni preposte al rilascio delle autorizzazioni/nulla osta e con le competenti Polizie Locali, con le quali è opportuno che gli organizzatori effettuino sopralluoghi congiunti, al fine di rilevare la presenza di insidie per i partecipanti e di individuare eventuali soluzioni alternative, che possano garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.

§3 - Percorsi in linea e percorsi a circuito

Nel caso sia richiesta la sospensione temporanea della pubblica circolazione, l'organizzazione della gara deve pianificare l'evento in modo da evitare la possibilità di veri e propri blocchi della circolazione, dovuti al crearsi di gruppi continuativi di partecipanti o ai transiti ripetuti e ravvicinati dei concorrenti, che impediscano - di fatto - l'apertura di varchi temporanei per il transito della circolazione veicolare ordinaria.



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Laddove le caratteristiche della gara non consentano di garantire varchi temporali sufficienti a consentire il deflusso del traffico veicolare, con il rischio di blocchi troppo prolungati della circolazione, si dovrà preferire, previo benestare degli Enti proprietari delle strade, un provvedimento di chiusura del percorso.

In via generale, specie per le gare non "in linea", la scelta del percorso dovrebbe favorevolmente ricadere su strade locali o di minore valenza strategica per i collegamenti nell'ambito territoriale di riferimento (es. zone scarsamente urbanizzate, strade secondarie locali).

Sarà, in ogni caso, cura dell'ente organizzatore predisporre una mappa di percorsi alternativi.

§4-1 percorsi alternativi

La previsione di percorsi alternativi riveste particolare importanza, al fine di garantire il minore impatto possibile dell'Ordinanza commissariale e/o sindacale di limitazione della circolazione (sospensione o chiusura) sull'ordinario traffico veicolare.

L'ente organizzatore deve, in ogni caso, predisporre percorsi alternativi che siano:

- a) idonei a limitare al minimo i disagi per la circolazione veicolare;
- b) adeguatamente segnalati da apposita cartellonistica stradale temporanea a sfondo giallo, che dovrà essere rimossa non appena terminato l'evento;
- c) opportunamente supportati da personale di presidio, con finalità meramente informative.

In tali casi, risulta fondamentale il preventivo confronto con le Istituzioni preposte al rilascio delle autorizzazioni e con le competenti polizie locali.

§5 - Numero delle categorie in gara

L'organizzatore della manifestazione dovrebbe evitare un numero eccessivo di partenze differenziate, avuto anche riguardo al limite di durata delle gare, come previsto dalle circolari vigenti in materia.

§6 - Il "seguito della gara"

Per "seguito della gara" deve intendersi il gruppo - o i singoli gruppi - di concorrenti da ritenersi ancora in concorso secondo il regolamento sportivo della specifica manifestazione, compresi i veicoli ufficialmente accreditati dal Direttore della manifestazione, che sarà delimitato dai veicoli di "inizio" e "fine" gara.

Risulta di particolare importanza che il regolamento della manifestazione garantisca la compattezza dei partecipanti, prevedendo - ad esempio - l'esclusione dalla gara dei concorrenti che accumulino un ritardo che superi il numero massimo di minuti previsti nell'Ordinanza di sospensione della circolazione.



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

§7 - Durata temporale della sospensione della circolazione per le gare ciclistiche

L'organizzazione delle manifestazioni dovrebbe essere funzionale al rispetto dei tempi massimi di sospensione della circolazione **previsti nell'Ordinanza commissariale/sindacale** di cui alla normativa vigente in materia e, comunque, dovrebbe assicurare il minor disagio possibile agli altri utenti della strada.

§8 - Informazione alla popolazione residente e agli esercizi commerciali riguardati dal percorso

Ogni manifestazione che preveda disagi per l'ordinario traffico veicolare, nonché per la popolazione residente e per le attività commerciali site nelle aree interessate dal percorso, deve essere accompagnata da una preventiva e meticolosa informazione circa gli orari dell'evento e la viabilità alternativa, a cura dell'ente organizzatore, preferibilmente mediante tempestiva collocazione di apposita segnaletica di indicazione a sfondo giallo in tutti i punti sensibili ove verranno effettuati deviazioni o blocchi del traffico.

Le modalità devono assicurare la capillare diffusione delle informazioni, anche mediante il coinvolgimento dei media, sia per i residenti, sia per le attività commerciali.

§9 - Qualità delle domande di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e di limitazione alla circolazione veicolare

Il contenuto delle domande presentate al Commissariato del Governo di Trento ed all'Ente locale interessato, per quanto di rispettiva competenza, dagli organizzatori - utilizzando i modelli scaricabili dai rispettivi siti internet - è di fondamentale importanza per la verifica della ricorrenza di tutti gli elementi sufficienti e necessari per l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni sportive, anche in funzione della tutela della sicurezza e dei diritti dei partecipanti, nonché degli altri utenti della strada.

Il contenuto delle istanze, inoltre, è funzionale alle valutazioni, da parte degli Enti competenti, in ordine al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione ed alla tipologia di provvedimento di limitazione della circolazione da adottare in vista dello specifico evento.

Per tali ragioni, le istanze devono essere presentate dagli enti organizzatori al Commissariato del Governo di Trento ed al Servizio Polizia Amministrativa della Provincia Autonoma di Trento/Comune interessato (a seconda che la manifestazione interessi il territorio di più Comuni/Regioni o di un solo Comune), almeno 30 giorni (15 giorni in caso di competenza del Sindaco) e comunque, ove possibile, 3 mesi prima della manifestazione e devono:

- a) essere chiare e univoche;
- b) contenere tutti gli elementi informativi ed essere corredate da tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) riportare i contatti telefonici e di posta elettronica dei referenti;
- d) riportare in maniera precisa gli elementi essenziali alla valutazione della domanda, quali:
 - il carattere competitivo o meno della manifestazione;
 - il luogo di ritrovo, partenza e arrivo;



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

- il numero di partecipanti (anche sulla base di una prudente stima);
- la presenza di diverse categorie e/o di partenze differenziate (e con quali parentesi temporali);
- la proposta di tempo massimo di distacco dal primo concorrente (specificare se tale lasso temporale debba essere calcolato in relazione al gruppo, od all'ultimo concorrente);
- l'esatto percorso di gara (con l'indicazione specifica delle strade e una mappa leggibile e chiara, comprensiva dei simboli riportanti le svolte, le rotatorie, nonché della numerazione delle intersezioni sensibili che verranno presidiate);
- l'indicazione dei percorsi alternativi (con l'elencazione delle relative strade e una mappa leggibile e chiara);
- la crono-tabella;
- le modalità di informazione ai residenti, alle attività commerciali dell'area interessata e agli utenti della strada;
- le unità di personale, anche volontario, a disposizione dell'ente organizzatore per la gestione della specifica manifestazione, precisando se tali unità siano adeguatamente formate ed abilitate (ASA);
- indicazione, con attestazione, se presente, dell'appartenenza al CONI (per esenzione oneri fiscali);
- presenza stimata di pubblico, per l'eventuale necessità di autorizzazioni ex artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S;
- ogni ulteriore elemento utile a chiarire le caratteristiche della manifestazione;

Gli enti proprietari della strada comunicheranno l'autorizzazione allo svolgimento della gara almeno 5 giorni prima dello svolgimento della stessa, salvo che i termini di cui al precedente comma non siano stati rispettati.

Le gare che interessano più Regioni, con partenza in provincia di Trento, risultano di competenza autorizzatoria della Polizia Amministrazione Provinciale.

§10 - Formazione del personale impiegato, nel corso delle manifestazioni sportive su strada, per gli aspetti inerenti alla sicurezza

Si richiama l'attenzione degli enti organizzatori sulla opportunità di avvalersi, per ogni tipologia di manifestazione sportiva su strada, sia essa podistica (specie se di particolare rilevanza) o ciclistica, di personale munito di apposita abilitazione (A.S.A.) e/o adeguatamente formato, per garantire la sicurezza dei partecipanti.

§ 11 - Certificazione delle istanze presentate dagli Enti di Promozione Sportiva

È opportuno che le istanze presentate dalle Associazioni affiliate, siano accompagnate dai nulla-osta delle rispettive strutture territoriali delle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva di appartenenza. Tale prassi



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

si ritiene auspicabile, in quanto consente una prima e qualificata verifica degli aspetti organizzativi della manifestazione sportiva e rappresenta, per gli Enti istituzionali competenti al rilascio delle autorizzazioni, un indice di affidabilità nella gestione dell'evento in sicurezza.

§12 - Calendario delle manifestazioni

Al fine di contemperare in anticipo le esigenze di valorizzazione della promozione sportiva con quelle della circolazione veicolare ordinaria, le federazioni, enti, società o associazioni sportive e comunque tutti coloro che intendono organizzare una manifestazione sportiva su strada, sono invitati trasmettere, entro il 15 febbraio di ogni anno, al Commissariato del Governo ed alla Provincia Autonoma di Trento il calendario delle competizioni programmate fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Ciò consentirebbe di rilevare preventivamente eventuali criticità, soprattutto in riferimento alle date di svolgimento delle manifestazioni, allo scopo di individuare possibili soluzioni alternative.

Le manifestazioni non comprese nel calendario, saranno autorizzate compatibilmente con le esigenze contingenti.

§13 – Safety e Security

Con particolare riferimento alle manifestazioni in relazione alle quali è prevedibile una considerevole presenza di partecipanti e/o di pubblico, si richiama la necessità del rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni in materia di *safety* e *security*, con specifico riguardo anche alla redazione di adeguati piani di sicurezza, riferiti soprattutto alla zona di partenza e di arrivo, che, dopo essere stati condivisi con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, dovranno essere allegati all'istanza di autorizzazione dell'evento.

§14 – Scorta di polizia stradale

In ottemperanza alle vigenti circolari ministeriali in materia, per tutte le competizioni ciclistiche per le quali l'Ente competente preveda nell'autorizzazione la scorta di un organo di polizia stradale, va sempre presentata da parte degli organizzatori apposita istanza formale di richiesta a quest'ultimo, il quale, sulla base di una valutazione discrezionale compiuta secondo i criteri previsti, potrà decidere di:

- gestire l'attività di scorta, utilizzando il proprio personale;
- gestire l'attività di scorta, richiedendo il supporto di personale privato abilitato, reperito dall'organizzazione, fissando le modalità di effettuazione dello stesso;
- delegare completamente l'attività ad una scorta tecnica, consentendone lo svolgimento da parte di soggetti privati abilitati nel pieno rispetto delle regole dettate dall'apposito Disciplinare.

Ciò premesso, gli Enti organizzatori dovranno presentare con congruo anticipo, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della gara, apposita istanza in bollo (salvo esenti di legge) con le seguenti modalità:

- quando la manifestazione interessa più comuni, la domanda di scorta deve essere presentata alla Sezione Polizia Stradale competente per territorio rispetto al luogo di partenza;



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

- quando la manifestazione si svolge all'interno del territorio comunale, o di più comuni limitrofi tra i quali vi sia preventivo accordo, il servizio di scorta può essere effettuato dalla Polizia Locale prevedendo, altresì, la possibilità che venga coadiuvata da scorta tecnica con personale abilitato; in tali casi, qualora l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione sportiva preveda la scorta di polizia, l'organizzazione della corsa dovrà avanzare la relativa istanza al Comando di Polizia Locale competente.

Successivamente, gli Enti organizzatori dovranno poi provvedere a ritirare presso i citati Comandi, prima dell'inizio della corsa, la prevista autorizzazione all'esecuzione della Scorta Tecnica (in bollo, salvo esenti di legge), che dovrà essere conservata dal Direttore di Corsa ed esibita in caso di eventuali controlli, nonché restituita - debitamente compilata - ai medesimi Uffici, dopo lo svolgimento della competizione.